



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Ordinanza n.11 del 29 gennaio 2018

OGGETTO: Ordinanza in materia di decoro e sicurezza urbana: “Divieto di accattonaggio e mendicizia molesta”.

IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 54, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il successivo comma 4 bis prevede espressamente che: “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;

Considerato

-che all'Amministrazione Comunale sono giunte segnalazioni e reclami con cui si evidenzia che negli ultimi tempi vi è la presenza di soggetti che, in particolare nei luoghi di maggior affluenza, quali Centro Storico, all'ingresso del Cimitero e nei pressi delle attività commerciali, richiedono denaro in forma insistente e spesso invasiva;

- tali fenomeni di mendicITÀ sono in concreto posti in essere da soggetti che, specialmente nei luoghi sopra richiamati, praticano una forma di accattonaggio che, per modalitÀ minacciose, ostinate e insistenti, creano disagio e limitano il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso alle aree e spazi pubblici;

- il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicITÀ molesti e invasivi potrebbe causare allarme sociale e suscitare una effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale;

Ritenuto necessario tenere sotto controllo l'aumento del fenomeno, prestando la dovuta attenzione, per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica dovute alla sensazione di degrado nonchÈ per prevenire il rischio del verificarsi di condotte aggressive verso i cittadini;

Ravvisata pertanto l'opportunità di emanare la presente ordinanza, al fine di perseguire con nuovi e piÙ efficaci strumenti lo scopo di salvaguardare la sicurezza urbana, l'igiene e l'incolumità pubblica nonchÈ il decoro urbano;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05.08.2008 del Ministro dell'Interno;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n.689;

ORDINA

a far data dal 1° febbraio 2018 e per la durata di mesi sei:

- 1) È vietato porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di mendicITÀ, specie se effettuati con modalitÀ ostinate, moleste e minacciose, su tutto il territorio comunale e con particolare riferimento al Centro Storico e presso i Civici Cimiteri, alle diverse strutture ospedaliere/sanitarie, ai luoghi destinati all'esercizio del culto, all'interno e in prossimitÀ dei mercati cittadini, davanti o in prossimitÀ degli ingressi degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici e presso intersezioni viarie cittadine;
- 2) È altresì vietata qualsiasi forma di mendicITÀ e accattonaggio, ancorché non molesti, bivacco o utilizzo improprio di beni pubblici quando rechino intralcio alla circolazione o alla regolare fruizione e al decoro degli spazi e luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- 3) tali divieti riguardano anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto nonchÈ le aree private aperte al pubblico delle strutture di cui al punto 1).

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nei limiti edittali fissati dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, da €25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1 e 2, è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 50,00, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

AVVISA

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza a carico di cittadini comunitari e non, verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica Sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale o nazionale ai sensi del predetto Decreto ministeriale.

L'inottemperanza all'ordine dato nei modi di legge di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P..

DISPONE altresì

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto e alla Polizia locale, è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale del Comune di Potenza.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Potenza, li 29 gennaio 2018

IL SINDACO

Dario De Luca

